



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Consigliere - relatore
Guido Tarantelli	Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24247** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **38232** relativo all’esercizio 2019, reso da Strangio Giuseppe, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”;

nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, consigliere Gianpiero D’Alia, sentito il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro. Nessuno è comparso per l’amministrazione e per l’agente contabile.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 59/2025, il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile Strangio Giuseppe rendicontata sul conto giudiziale n. 38232 (esercizio 2019), da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Fincalabra SpA”. Ha evidenziato una serie di

	irregolarità ed anomalie, in specie:	
	a) che, con riguardo alla sottoscrizione del conto giudiziale, sullo stesso	
	è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai sensi</i>	
	<i>dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la già menzionata	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) per ciò che riguarda il decreto n. 7256 del 13.07.2020 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, le medesime	
	criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto giudiziale;	
	c) l’assenza della qualifica di agente contabile del sig. Strangio Giuseppe	
	alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il magistrato relatore ha proposto l’impro-	
	cedibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 136 dell’11 aprile 2025, ritualmente comuni-	
	cato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 16 dicembre 2025.	
	3. All’udienza del 16 dicembre 2025, non comparsi né il convenuto agente con-	
	tabile né un rappresentante dell’amministrazione, il pubblico ministero ha con-	
	cluso per la improcedibilità del giudizio di conto. Quindi la causa è stata tratte-	
	nuta in decisione.	
	4. In punto di diritto, il collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità	
	del giudizio per le ragioni che seguono. Con riguardo alla prima contestazione,	
	non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell’esercizio 2019 non risulta	
	2	

	sottoscritto. Quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44	
	comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso all'agente contabile.	
	Risulta fondato anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di	
	un valido atto di parifica. A tale proposito, è utile chiarire che solo il deposito	
	del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in	
	giudizio a norma dell'articolo 140, c. 3, c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del	
	r.d. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le	
	scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile	
	per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali	
	della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti,	
	Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n.	
	4/2020). Quanto alla sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti	
	effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società	
	Fincalabra SpA dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che il sig. Strangio Giuseppe, nell'esercizio	
	oggetto di verifica, rivestiva la carica di amministratore provvisorio della medesima società,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre	
	2007 n. 22 (<i>"I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di</i>	
	<i>amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale</i>	
	<i>qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono</i>	
	<i>assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della</i>	
	3	

	<i>legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal</i>	
	<i>codice civile”)</i> dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della	
	Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo	
	comma, lettera l), della Costituzione. Tale disposizione, individuando come	
	agenti contabili, e, quindi, legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte	
	dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Re-	
	gione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattan-	
	dosi di componenti di organi di amministrazione di tali società) risulta essere in	
	evidente contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano	
	come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del	
	conto giudiziale, e, quindi, trattandosi nel caso concreto di partecipazioni socie-	
	tarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei	
	diritti di socio (cfr. artt. 20, lettera c, 29, 32 e 178 del r.d. n. 827 del 1924; art.	
	9, c. 2, TUSP, art. 137 c.g.c.). La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità	
	dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 fa venire	
	meno la qualità di agente contabile del signor Strangio Giuseppe, in qualità di	
	amministratore provvisorio della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle	
	quote di partecipazione della Regione Calabria nella “società Fincalabra SpA”.	
	Né può affermarsi che lo stesso possa, comunque, considerarsi agente contabile	
	di fatto, non avendo maneggio della partecipazione (come del resto presuppone-	
	va lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava i già menzionati	
	“agenti contabili” - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare ade-</i>	
	<i>guatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”). Pertanto, non	
	avendo il convenuto la qualità di agente contabile e, quindi, la legittimazione	
	passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedibile.	
	4	

	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2019. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la presente	
	decisione si fonda su questioni pregiudiziali e che le parti non si sono costituite,	
	non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.	
	- Nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre	
	2025.	
	Il relatore	Il Presidente
	Gianpiero D’Alia	Domenico Guzzi
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositato in Segreteria il 09/01/2926	
	5	

[illegible][illegible][illegible]